

**IL DPCM 5.12.1997: IL PUNTO A 15 ANNI DALLA SUA
ENTRATA IN VIGORE.**

**EXCURSUS NORMATIVO (L. 88/2009 E 96/2010) E
GIURISPRUDENZIALE.**

LA SENTENZA 103/13 CORTE COSTITUZIONALE

MODENA, 24 OTTOBRE 2013

relatore: Avv. Annalisa Padoa

INQUINAMENTO ACUSTICO, CHE COS'E'?:

“L'INTRODUZIONE DI RUMORE NELL'AMBIENTE ABITATIVO O NELL'AMBIENTE ESTERNO TALE DA PROVOCARE FASTIDIO O DISTURBO AL RIPOSO ED ALLE ATTIVITÀ UMANE, PERICOLO PER LA SALUTE UMANA, DETERIORAMENTO DEGLI ECOSISTEMI, DEI BENI MATERIALI, DEI MONUMENTI, DELL'AMBIENTE ABITATIVO O DELL'AMBIENTE ESTERNO O TALE DA INTERFERIRE CON LE LEGITTIME FRUIZIONI DEGLI AMBIENTI STESSI” (ART. 2 L. 447/95)

- DPCM 14/11/97 FISSA LE CONDIZIONI E I LIMITI DELLE SORGENTI SONORE CHE PRODUCONO RUMORE SUL TERRITORIO (ATTIVITÀ, STRADE, FERROVIE, ETC).
- DPCM 5.12.1997 FISSA GLI OBBLIGHI DI PROTEZIONE ACUSTICA DELLE ABITAZIONI PER LA DIFESA DAL RUMORE DEGLI OCCUPANTI

TUTELA IL DIRITTO ALLA SALUTE (ART. 32 COST.). ALL'ART. 1 DICE “IN ATTUAZIONE DELL'ART. 3, COMMA PRIMO, LETTERA E) E DELLA L. 447/95 DETERMINA I REQUISITI ACUSTICI DELLE SORGENTI SONORE INTERNE AGLI EDIFICI ED I REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI E DEI LORO COMPONENTI IN OPERA, AL FINE DI RIDURRE L'ESPOSIZIONE UMANA AL RUMORE

IL DPCM:

- **STABILISCE I REQUISITI PRESTAZIONALI MINIMI PER CONSIDERARE L'IMMOBILE COSTRUITO "A REGOLA D'ARTE"**
- **SI MISURA IN OPERA**
- **SI APPLICA A TUTTI GLI EDIFICI CON CONCESSIONI EDILIZIE/PERMESSI DI COSTRUIRE POST 20.2.98**
- **E' COGENTE SU TUTTO IL TERRITORIO**
- **VA RISPETTATO "SU TUTTI I FRONTI" (PARTIZIONI ORIZZONTALI, VERTICALI, FACCIATE, IMPIANTI A FUNZIONAMENTO CONTINUO/DISCONTINUO)**
- **PER OGNI SINGOLA UNITA' ABITATIVA**

CONTENZIOSO:

- **MATERIA SVILUPPATA SU VIA GIUDIZIARIA**
- **POCHE CAUSE (COSTI/ OSTACOLI
FALLIMENTI/CHIUSURE DELLE SOCIETA',
PRESCRIZIONE/DECADENZA, IGNORANZA CTU)**

2 TIPOLOGIE DI CAUSE:

**CONTRO IL VENDITORE, VIZI DELLA COSA ARTT. 1490
E SEG. C.C., RESPONSABILITA' CONTRATTUALE**

**CONTRO VENDITORE/COSTRUTTORE,
PROGETTISTA/DL (E COSTRUTTORE/VENDITORE),
APPALTO (1669 C.C.), RESPONSABILITA' EXTRA-
CONTRATTUALE**

Nel primo tipo di cause si rinvengono 4 sentenze, tutte per vizi che NON SI POSSONO SANARE

- **Trib. Milano sentenza 2600/2001, NON RIGUARDA IL DPCM. La sentenza parla di “*difetto di insonorizzazione*” e di “*impossibilità di rimediare ai vizi acustici*”. 20% deprezzamento**

2. Trib. Milano Dott.ssa Varani n. 10834 del 26.9.2006. Non riguarda il DPCM. i vizi acustici non sono gravi difetti ex art. 1669 c.c. (ma difetti di cui agli artt. 1667 c.c.)

3. Trib. Torino 23.4.2007- Dott. Rossi, 20% di deprezzamento del bene. Per la prima volta si parla di vizi valutati con riferimento ai valori del DPCM 5.12.97. Si dice, per la prima volta, che il vizio acustico è “*grave difetto*” che dovrà essere reso noto ai successivi acquirenti del bene per non esporre a azioni legali – a sua volta – l’acquirente.

4. Tribunale di Milano, Dott.ssa Padova, 15.4.2009 Qui la causa non fu impostata come “grave vizio o difetto” ex art. 1669 c.c. ma ex art. 1667 c.c. La sentenza ha condannato a pagare il 30% inquadrando il vizio sotto il 1667 c.c. Interessante, però, notare che per la prima volta c’è una condanna anche per i danni morali, di oltre 10.000 euro.

2 TIPO CAUSE ART. 1669 C.C.

- 1) Tribunale di Modena, Dott. Di Pasquale, 20.4.2010, somma stimata ctu**
- 2) Trib. Lodi 8.10.2010 Dott.ssa Isabella Ciriaco 20%**
- 3) Tribunale Ferrara 14.3.2011 Dott.ssa Ghedini, somma stimata CTU**
- 4) Trib. Ravenna, Dott. Lacentra, 16 luglio 2011, somma stimata CTU**
- 5) Tribunale Reggio Emilia 29.9.2011 somma stimata CTU**
- 6) Trib Modena, Sez. Carpi, 24.10.2011 Dott. Cigarini somma stimata CTU-**
- 7) C. Appello Bologna 24.10.2011 conferma Trib. Forlì: condanna somma stimata CTU**
- 8) Tribunale di Trieste, Dott. Merluzzi 12.12.11 20% (minor somma)**
- 9) Trib. Brescia 2.4.2012, Dott.ssa Geraci condanna al 20%**
- 10) Trib. Monza 10.4.2012 Dott. De Giorgio somma stimata dal CTU**
- 11) Trib. Varese 3.5.2012, Dott. Papa Dario condanna al 20%**
- 12) Trib. Ferrara 22.5.2012 Dott.ssa Arcani somma stimata dal CTU**
- 13) Trib. Como 28.5.2012 Dott. Nardecchia somma stimata dal CTU**
- 14) Tribunale di Venezia, sez. S. Donà di Piave 5.7.2012 (non definitiva)**
- 15) Trib. Desio 5.9.2012 Dott. Francesco Pinto, condanna al 30%**
- 16) Trib. Ravenna 4.12.2012 Dott. Vicini somma stimata dal CTU**
- 17) Trib. Ravenna 6.12.2012 Dott. Sereni Lucarelli somma stimata dal CTU**
- 18) Trib. Monza 18.2.2013 somma stimata dal CTU**

19) Trib. Cesena 21.2.2013 Dott.ssa Ziniti 20%

Trib. Vicenza 5.3.13 somma stimata dal ctu

20) Trib. Ravenna 16.4.2013 Dott. Sereni Lucarelli 30%

Trib. Roma 2.5.13, 20%

21) Trib. Monza 7.5.2013 somma stimata dal CTU

22) Trib. Ravenna 4.6.2013 Dott.ssa Donofrio 20%

23) Trib. Milano 18.6.2013 somma per le opere rimediabili + il 9% svalutazione

Trib. Treviso 1.7.2013, somma stimata dal ctu

Trib. Trento 2.7.2013, 20%

Trib. Ravenna Dott. Sereni Lucarelli 10.6.2014 ha condannato alla somma stimata dal CTU

L. 7/7/09 n. 88, art. 11 comma 5 : “*In attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”.*

cause per gli immobili rogitati fino al 29.7.2009

DPCM doveva essere immediatamente applicato

Ministero dell'ambiente in data 13.8.2010 (parere n. 0020117) forniva chiarimenti sulla L 88/09, dicendo che il DPCM non era abrogato

L 4.6.2010 n. 96 pubblicata in gu del 25.6.2010 n. 146 entrata in vigore il 10.7.2010, all'art. 15, modifica l'art. 11 comma 5 della L. 88/99.

introduce **norma di interpretazione autentica** dell'art. 11 comma 5 L. 88/2009: *“In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, l'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte asseverata da un tecnico abilitato».*

L. 88/2009 è norma *ad personam*,

“sono salve le sentenze passate in giudicato”.

Il tutto sotto l'ombrello della direttiva comunitaria del 2002, che ha come scopo difendere dall'inquinamento acustico. Infatti l'art. 11 L. 88/2009 esordisce *“Al fine di garantire la piena integrazione nell'ordinamento nazionale delle disposizioni contenute nella direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, e di assicurare la coerenza e l'omogeneità della normativa di settore,...”*

la nostra normativa, infatti, datata 1995/1997 (L 447 e DPCM) era di 5 anni anteriore alla direttiva CE del 2002

PROBLEMI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE:

Tribunale di Busto Arsizio ha sollevato questione di legittimità costituzionale.

L'ordinanza 15.2.2012 n. 109, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 23/12

**1) VIOLA L'ART. 3 COST: DISPARITÀ
TRATTAMENTO**

**2) ECCESSO DI POTERE: NON HA EFFICACIA
INTERPRETATIVA**

3) LEDE L'AFFIDAMENTO DEI CONSOCIATI

4) VIOLA ART. 24 COST

**5) VIOLA LE FUNZIONI COSTITUZIONALMENTE
RISERVATE AL POTERE GIUDIZIARIO
DAGLI ARTT. 101,102, 104 COST. AGISCE SU
SITUAZIONI SUB IUDICE**

**CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 103
DEL 29.5.2013**

**DICHIARA L'ILLEGITTIMITA'
COSTITUZIONALE ART.
15 COMMA 1 LETT E) DELLA LEGGE 4
GIUGNO 2010 N. 96**

**SOSTITUTIVO DALL'ART. 11 COMMA 5
LEGGE 7 LUGLIO 2009 N 88**

- 1) NON è INTERPRETATIVA,
“ETICHETTA” ERRATA**
- 2) CEDU: NON INCIDERE SU
RAPPORTI IN CORSO**
- 3) FAVORISCE UNA PARTE DI
UN PROCESSO
(COSTRUTTORI/ VENDITORI)
A SCAPITO DI UN’ALTRA**

**CORTE COSTITUZIONALE PER RAPPORTI SORTI:
“ALLOGGI SORTI SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA
DI ENTRATA IN VIGORE
DELLA PRESENTE LEGGE”.**

PARALLELISMO CON ENTRATA IN VIGORE DPCM?

**PERMESSI DI COSTRUIRE POSTERIORI 29.7.2009 ?
O ROGITI STIPULATI DOPO IL 29.7.2009?**

GRAZIE PER L'ATTENZIONE